



CITTÀ di POPOLI

Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534

C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686

<http://www.comune.popoli.pe.it> ; info@comune.popoli.pe.it



ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 27 DEL 21-03-2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio virus COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di marzo, il Sindaco GALLI CONCEZIO

Visto l'art. 32 della Costituzione

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'8 marzo 2020 n. 2;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 09.03.2020 *“Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*;

Visto il DPCM del 09.03.2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM del 11.03.2020 *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*;

Considerato che molte persone, in seguito alla fuga di notizie che ha preceduto l'entrata in vigore del D.P.C.M. del 08/03/2020, sono rientrate nel territorio comunale dalle aree maggiormente colpite dal COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 12 marzo 2020 relativamente alla Gestione emergenza e prevenzione COVID-19;

Dato atto che, con la sopra richiamata ordinanza, nelle aree di competenza comunale e nello specifico:

- l'area comunale adibita a parco ludico-ricreativo denominata Parco del Sole (meglio conosciuta come Villa Nuova);
- il Centro per Anziani denominato “A. Verna”;
- il mercato settimanale nelle modalità in cui si svolge;
- il cimitero comunale;
- l'Area attrezzata a pic-nic ubicata presso la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara;

le attività sono state sospese in quanto comportano un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, così come stabilito nel richiamato allegato n. 1 lett. “d” del D.P.C.M. del 04/03/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 24 del 16 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei cantieri della ricostruzione post-sisma fino alla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni;

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL;

Considerato che ad oggi continuano a essere utilizzate con varie zone del territorio comunale ed in particolar modo la pista ciclabile, viabilità di accesso al castello ed altre zone pedonali, in quanto molti cittadini popolesi continuano a passeggiare per le strade e fare sport all'aria aperta aumentando così il rischio di assembramenti e di condotte individuali non appropriate;

Dato atto che il Presidente della Regione Campania ha emesso l'ordinanza n. 15 del 13/03/2020 e relativo chiarimento n. 6 del 14/03/2020, con la quale vietava la pratica dello

sport all'aria aperta nell'ambito delle misure del contenimento del contagio del Coronavirus e, visto che il Tribunale amministrativo regionale della Regione Campania, con il decreto cautelare monocratico, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'ordinanza del presidente della Regione del 13 marzo e del successivo chiarimento del 14 marzo che testualmente si riporta: *"..omissis, che non consentono, tra l'altro, l'attività sportiva all'aperto ritenendola non compatibile con esigenze sanitarie, perché visto "il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale" e "il fatto che dati che pervengono all'Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 ... dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione" va data "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica"*.

Visto il continuo verificarsi dell'aumento del contagio da COVID-19 sul territorio provinciale pescarese nonché su quello aquilano;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali D.Lgs 267/2000 e ritenuto che ci siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire la salute pubblica;

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate ed in via precauzionale, fino al 03 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni

ORDINA

- nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aria aperta;
- è vietata la circolazione ciclo pedonale salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità quali l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di prima necessità presso esercizi commerciali e farmacie;
- è vietato il conferimento dei rifiuti domestici presso l'Isola Ecologica posizionata all'ingresso del Parco del Sole. I rifiuti differenziati devono essere posizionati sotto la propria abitazione come normalmente avviene;
- è vietata la sosta di più persone nelle varie piazze ed aree pubbliche;
- è possibile attendere alle esigenze primarie dei propri animali da affezione per il tempo strettamente necessario e comunque nelle aree contigue alla propria abitazione entro un raggio di 100 metri. È obbligatorio l'utilizzo di sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide.

AVVERTE

che le violazioni delle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

DISPONE

- tutti gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalla Ordinanze sindacali e governative di Protezione civile;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza a:
 - Comando Polizia Locale di Popoli;
 - Stazione dei Carabinieri di Popoli;
 - Locale distaccamento G.d.F.;
 - Carabinieri Forestali.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

L'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Dalla residenza municipale, li 21 marzo 2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GALLI CONCEZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **21-03-2020** al **05-04-2020**

Lì **21-03-2020**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Di Giacomandrea Enzo